Trib. Busto Arsizio, sez. II civ., ordinanza 12 agosto 2026, R.G. 796/2026

Testo trascritto dall'originale. Sono omessi i nomi delle persone fisiche indicate nel provvedimento, il codice fiscale e i codici identificativi dei fascicoli. Restano invariati ogni riferimento normativo, le date e la motivazione.

R.G. 796/2026 E.M.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Seconda Sezione Civile

Il Giudice, Dott. Milton D'Ambra, nella causa di espropriazione mobiliare, in epigrafe rubricata, promossa da [omissis] nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ha emanato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza di sospensione dell'esecuzione esattoriale depositata da [omissis] rappresentato e difeso dall'Avv. [omissis] del Foro di Roma. Esaminati gli atti depositati dalle parti, ed in particolare, quelli della riscossione esattoriale depositati dall'Agente della riscossione.

Rilevato che:

- con ricorso depositato in data 25 maggio 2026 ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 602/1973, l'esecutato [omissis] ha proposto opposizione avverso i seguenti atti esattoriali di pignoramento di crediti verso terzi di cui art. 72-bis d.P.R. 602/1973:

1. (Fasc. n. [omissis] - Cod. id. n. [omissis]), notificato a mezzo p.e.c. dall'Agente della riscossione in data 21 maggio 2026, in forza di cartelle di pagamento, afferenti crediti erariali di diversa natura per complessivi € 170.740,83; terzo pignorato è INTESA SANPAOLO S.P.A.;
2. (Fasc. n. [omissis] - Cod. id. n. [omissis]), notificato a mezzo p.e.c. dall'Agente della riscossione in data 21 maggio 2026, in forza di cartelle di pagamento, afferenti crediti erariali di diversa natura per complessivi € 170.852,39; terzo pignorato è POSTEPAY S.P.A.;

- contestualmente al ricorso in opposizione è stata domandata la sospensione dell'esecuzione esattoriale ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 602/1973;
- rigettata inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione esattoriale e fissata udienza cartolare al 31 luglio 2026, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di comparizione a mezzo messaggio di p.e.c. all'Agente della riscossione, agli enti creditori (AGENZIA DELLE ENTRATE; INPS) ed ai terzi pignorati (INTESA SANPAOLO S.P.A.; POSTEPAY S.P.A.) in data 29 maggio 2026.
- si sono tempestivamente costituiti l'Agente della riscossione e l'amministrazione finanziaria per il tramite dell'AVVOCATURA DELLO STATO - SEDE DISTRETTUALE DI MILANO, depositando gli estratti di ruolo e tutti gli atti dell'esecuzione muniti delle relative relate di notifica, deducendo in rito la nullità del ricorso introduttivo, l'inam-

missibilità della domanda, il difetto di giurisdizione, nonché contestando nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione ed il rigetto del ricorso e della misura cautelare della sospensione;

- si è altresì costituito l'INPS in qualità di ente creditore, depositando la prova di avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento presupposte; ha articolato conclusioni in rito analoghe a quelle articolate dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo altresì il rigetto del ricorso nel merito e per quel che riguarda la domanda cautelare;
- nessuno dei terzi pignorati ha eseguito il pagamento nei 60 giorni successivi alla notifica dei due atti esattoriali di pignoramento presso terzi, come dichiarato dall'Agente della riscossione;
- l'Agente della riscossione non ha, in seguito, proceduto, previa citazione dei terzi intimati e del debitore, ad introdurre il pignoramento presso terzi secondo le forme codicistiche.

Considerato che

- nella fase cautelare antecedente il merito dell'opposizione esattoriale "il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno" (art. 60 d.P.R. 602/1973);
- la speciale forma semplificata di espropriazione presso terzi prevista dagli artt. 72 e 72-bis d.P.R. 602/1973 prevede che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore possa contenere, in luogo della

citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4 c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

- la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia adempiuto da parte del terzo, i suoi effetti sono equiparabili a quelli dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione: "il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'Agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute" (Cass. n. 20706 del 2018). L'esito fisiologico del procedimento di espropriazione che trae origine dall'ordine di pagamento diretto presuppone, quindi, la collaborazione del terzo pignorato: se questi effettua il pagamento nel termine previsto, l'esecuzione forzata si esaurisce positivamente attraverso una "sequenza abbreviata" in cui la fase espropriativa e la fase satisfattiva si sovrappongono, senza alcun intervento del giudice dell'esecuzione.
- il secondo comma dell'art. 72-bis d.P.R. 602/1973 (che richiama il secondo comma del precedente art. 72) disciplina invece l'ipotesi in cui la forma semplificata non possa essere portata a compimento, stabilendo che in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento entro le scadenze indicate, "si procede, previa citazione del terzo intimato

e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile"; in mancanza, il procedimento di cui all'art. 72-bis d.P.R. 602/1973 si conclude con l'inefficacia dell'ordine diretto e la definitiva estinzione della procedura esecutiva (Cass. n. 28520 del 2025).

Ritenuto che

- il pignoramento esattoriale opposto va, in primo luogo, dichiarato inefficace, per non esser stato seguito nei sessanta giorni successivi alla sua notifica da alcun pagamento da parte dei terzi INTESA SANPAOLO S.P.A. e POSTEPAY S.P.A. ed in assenza di conversione nelle forme codicistiche ordinarie;
- va, altresì, dichiarata la nullità del ricorso, come domandato dalle controparti costituite; il ricorso è stato, invero, palesemente redatto per il tramite esclusivo di un programma di IA generativa, in

quanto si risolve in una serie di rimandi a pronunce giurisprudenziali non rapportate alla vicenda sostanziale dedotta, del tutto generiche ed inconferenti, integrando ciò che è stato, di recente, qualificato dalla letteratura specialistica come allucinazioni (o confabulazioni) da IA generativa (si tratta del fenomeno legato alla restituzione di informazioni errate, prodotte da un sistema di intelligenza artificiale c.d. generativa, non corrispondente alla realtà o incoerente rispetto ai dati di ingresso forniti: si manifesta quando l'output generato è, per errore del modello generativo, inconferente rispetto all'input fornito dall'uomo); ciò si evince sol considerando la modalità con cui sono stati articolati i motivi di opposizione che, di seguito, vengono riportati:

"1. Legalità Sostanziale e Interpretazione Letterale P.G. Celso 137 d.C., Est. M. Rossetti Cass. n. 1785/2026, SS.UU. nn. 2021/1989, 27755/2018 e 11747/2019 e Cons. Stato Ad. Plen. nn. 1/2025, 4/2025 e 5/2025";

"2. Speditezza della Decisione di Merito SS.UU. nn. 9936/2014, 26242/2014, 26243/2014, 36596/2021, 2370/2023, Corte EDU Montalto e altri c. Italia, Annunziata e altri c. Italia, Bertagna c. Italia, Samperi e Chiapusio c. Italia 2023";

"3. Sviamento ed Eccesso di Potere Pubblico F. Carnelutti 1924, S. Lessona 1926, R. Preden 1999, SS.UU. nn. 500/1999, 16776/2005, 7388/2007, 4648/2010, 30051/2024 e Cons. Stato nn. 3/1982, 2872/2011, 5/2018, 833/2022"

"4. Onere della Prova e Rischio Probatorio dell'Amministrazione Est. P. Mormile 2022, SS.UU. nn. 13533/2001, 20110/2013, 11748/2019, 22281/2022, Corte Cost. nn. 125/2022, 50/2026 e Cons. Stato nn. 1564/2020 e 850/2021"

"5. Cognizione Officiosa e Attitudine al Giudicato Est. Maura Nardin 2025, Cass. nn. 12337/2017 e 14455/2025, SS.UU. nn. 226/2001, 19854/2004, 4648/2010, 26242/2014, 2591/2016, 22080/2017, 25478/2021, 7514/2022, 9479/2023 e Cons. Stato n. 2872/2011"

"6. Interesse Pubblico e Dimensione Privatistica Est. D. Conte 2022, Cass. n. 29294/2019, SS.UU. nn. 489/2000, 562/2000, 36/2003, 16997/2006, 2053/2006, 16293/2007, 4648/2010, 11087/2010, 15354/2015, 19704/2015, 10261/2018, 26283/2022 e Cons. Stato n. 3813/2015"

"7. Vizio Sostanziale del Contraddittorio Endoprocedimentale SS.UU. nn. 19854/2004, 16412/2007, 5791/2008, 14196/2016, 14197/2016, 299/2020, 10012/2021, Cons. Stato nn. 5760/2018 e 6024/2023"

"8. Potere nel Suo Farsi Atto e Consumazione F. Benvenuti 1952, SS.UU. nn. 10955/2005, 25790/2009, 23397/2016, 7514/2022, Cons. Stato Ad. Plen. n. 8/2017 e Corte Cost. n. 280/2005";

"9. Silenzio Assenso come Fattispecie Estintiva SS.UU. n. 2021/1989, 27755/2018, 11747/2019 e 22957/2013, Cass. n. 31220/2023 e Cons. Stato Ad. Plen. nn. 1492/2022, 1/2025, 4/2025, 5/2025";

"10. Danno Civile SS.UU. nn. 2951/2016, 10984/2021, 7299/2025 e 20805/2025";

"DEDUZIONE CAUTELARE SS.UU n. 21860/2007 e Corte EDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia 2026";

- i motivi di opposizione non sono rapportati alla vicenda sostanziale sottesa agli atti esattoriali opposti; il generico rinvio, nella riportata rubrica dei motivi di opposizione e nel loro sviluppo, ad un centinaio di pronunce, rese dai più svariati consessi su altrettanto diverse questioni giuridiche, non consentono di identificare la causa petendi, ponendosi, in ciò, in contrasto insanabile con quanto previsto, in generale, dall'art. 125 c.p.c., nella parte in cui fa riferimento alle "ragioni della domanda";
- la violazione dell'art. 125 c.p.c. comporta un vizio di nullità dell'atto processuale introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 156, co. 2, c.p.c., dal momento che il ricorso manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo;
- il vizio non è sanabile dall'art. 164 c.p.c., in quanto norma non applicabile alle controversie, come la presente opposizione esattoriale, che sono introdotte con ricorso e che sono caratterizzate da un sistema di preclusioni anticipate che non ammettono rimessione in termini (arg. ex art. 153 c.p.c.), se non per cause non imputabili alla parte, nella specie non dedotte, né sussistenti (il vizio è causato dalla consapevole scelta del difensore della parte di avvalersi esclusivamente di programmi di intelligenza artificiale generativa, senza il successivo e necessario controllo del dato fuorviante restituito dal programma); le preclusioni che tipizzano il contenzioso esattoriale, nonché il fatto che, nel caso di specie, siano stati affidati all'Agente della riscossione ruoli esattoriali esecutivi formati dall'INPS, consentono di ritenere applicabile, in questa materia, quanto già efficacemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in altro ambito (quello lavoristico e previdenziale), caratterizzato da un sistema analogo di preclusioni; ed invero, "il ricorso privo dell'esatta determinazione

dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (...) è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente, senza possibilità di scendere nell'esame del merito" (Cass. civ, Sez. Lavoro, 27 maggio 2008, n. 13852 e n. 13989);

- il difensore dell'opponente, del resto, nemmeno ha replicato, poiché, sempre per il tramite del programma di IA, le Note sostitutive d'udienza sono state depositate lo stesso giorno in cui veniva comunicato il decreto di fissazione d'udienza (alle 15.41, a ridosso della comunicazione di Cancelleria), dunque, prima del termine per la costituzione delle controparti;
- la nullità insanabile del ricorso introduttivo nemmeno consente di avviare il subprocedimento di cui all'art. 182 c.p.c. per la regolarizzazione della procura alle liti che, pure, non risulta sottoscritta, né digitalmente, né analogicamente, dal difensore che avrebbe

dovuto autenticare la sottoscrizione della parte sostanziale, in quanto il vizio sulla rappresentanza processuale è assorbito dal vizio sulla proponibilità stessa della domanda (ricorso nullo) che ne costituisce antecedente logico (Cass. civile, Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172 – Pres. D'Ascola, Rel. Vincenti);

- occorre, nondimeno, dare atto che tanto l'I.N.P.S., quando l'AVVOCATURA DELLO STATO (nell'interesse e dell'amministrazione finanziaria creditrice e dell'Agente della riscossione) hanno prodotto tutti gli atti presupposti agli atti esattoriali oggetto di opposizione, unitamente alla prova di avvenuta notifica (deposito telematico del 14.7.2026 fasc. INPS; doc. da 4 a 74 fasc. AVVOCATURA DELLO STATO).
- la declaratoria di nullità del ricorso per le ragioni esposte comporta la condanna al pagamento delle spese di lite che vanno imputate non alla parte sostanziale, bensì al difensore, secondo quanto previsto dall'art. 94 c.p.c.; il vizio è stato determinato da una scelta processuale da ricondurre esclusivamente all'Avv. [omissis] del Foro di Roma, la quale presso questo Tribunale e presso svariati altri Tribunali, è solita a redigere i ricorsi per esclusivo tramite di programmi di IA generativi che restituiscono le c.d. allucinazioni, omettendo poi di comparire per rendere chiarimenti, come emerge da un semplice esame per nominativo sul programma ministeriale "Banca Dati Merito" (App. Roma n. 3135 del 2025; Trib. Latina n. 268 del 2026, n. 1035 del 2025, n. 1036 del 2025; Trib. Velletri n. 1087 del 2024; Trib. Roma n. 12180 del 2024; ...); così il Tribunale di Latina nella sentenza resa il 23.9.2025 nel ricorso portante r.g. 2479/2024 "Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi patrocinati dal medesimo difensore, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127

ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati; l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate. Il difensore, inoltre, più volte invitato a presentarsi in udienza al fine di rendere chiarimenti, ha ritenuto di non presenziare".

p.q.m.

Visto l'art. 72-bis d.P.R. 602/1973,

DICHIARA l'inefficacia degli atti esattoriali di pignoramento di crediti verso terzi di cui art. 72-bis d.P.R. 602/1973 (Fasc. n. [omissis] - Cod. id. n. [omissis]; Fasc. n. [omissis] - Cod. id. n. [omissis]) e, per l'effetto, DICHIARA ESTINTA la procedura esecutiva esattoriale opposta.

Visto l'art. 156, co. 2, c.p.c.,

DICHIARA NULLO il ricorso.

Visto l'art. 94 c.p.c.,

CONDANNA l'Avv. [omissis], [[omissis]], al pagamento delle spese di lite in favore dell'AVVOCATURA DELLO STATO - SEDE DITRETTUALE DI MILANO, che liquida in €

3.000,00, oltre spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (se dovuta), per compensi professionali ed al pagamento delle spese di lite in favore dell'I.N.P.S. che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (se dovuta) per compensi professionali.

Si comunichi, a cura della Cancelleria, alle parti costituite.

Busto Arsizio, 12 agosto 2026.

Il Giudice

Dott. Milton D'Ambra